

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

coloro che saranno chiamati ad eseguire la legge, così la Commissione stessa non ha difficoltà di accettare che si introduca in principio di quest'ultimo comma l'inciso: « in caso di ispezioni straordinarie », ovvero che più giù, dove si legge: « le spese di ispezione » si aggiunga la parola: « straordinaria » e quindi si dica: « Le spese d'ispezione straordinaria saranno a carico del notaio. »

Bene poi ha osservato il signor ministro, che l'onorevole Nocito cade in un equivoco quando prevede una multa di lire 5, perchè da 5 lire a 50 non ci sono che *ammende*, e la multa non può essere che da lire 50 in su fino ad una somma più elevata di lire 400 o 500. E se si porta lo sguardo sull'articolo 110, si vedrà che la multa è riservata a contravvenzioni di notevole importanza, e che maggiori ancora sono quelle per le quali si applica la sospensione.

Per le altre mancanze e contravvenzioni di minore importanza la legge ha comminato l'avvertimento, la censura, finalmente la semplice ammenda. In tutti questi casi, in cui si scoprono leggere contravvenzioni, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 56 non troverà applicazione.

La Commissione adunque si associa all'avviso del ministro.

PRESIDENTE. Il quale consiste...

OGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Oggero.

OGGERO. Pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro, non sia informata ad un sentimento di giustizia.

Io chiedo perchè in caso d'ispezione straordinaria debba la contravvenzione essere punita con questa pena straordinaria, cioè con la spesa dell'ispezione, e poi quando la stessa contravvenzione sia scoperta in una visita ordinaria, non implichi una pena somigliante.

Eppure la natura della contravvenzione non cambia. Dunque, o è giusto che sempre si paghi la spesa dell'ispezione, tanto ordinaria che straordinaria, o non è giusto, e allora togliete quest'aggiunta di pena tanto in un caso come nell'altro.

Mi si permetta ora di dire una parola in ordine alla dizione che si legge nel disegno di legge: « e ad una multa. »

Io consento che non vi può essere multa se non si tratta di una pena pecuniaria superiore alle lire 50; ma quando vedo che questa pena straordinaria della spesa dell'ispezione è applicata dopo che si è detto: « quando il notaio si trova in caso di essere sospeso e di dover pagare una multa, » non trovo più che ci sia correlazione fra questi due termini, perchè la sospensione è una pena gravissima, e una

semplice multa di 51 lire non corrisponde di certo alla gravità della sospensione.

Io vorrei dunque che quando si mantenesse questa penalità nell'ultimo comma di questo articolo, si aggiungesse « una multa per lo meno di 100 lire » per equiparare questa pena a quell'altra che è messa di riscontro, cioè a quella della sospensione.

Io crederei quindi che quando in questo comma si parla di multa, si debba dire: una multa non minore di lire 100, quando la Camera creda di conservare questa penalità di aggiunta, cioè di conservare l'obbligo al notaio contravventore di pagare anche le spese.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, relatore. Alla prima osservazione dell'onorevole Oggero è facile rispondere, credo anzi di avere già risposto nelle poche parole precedentemente pronunziate.

Vi è una differenza notevole fra le ispezioni ordinarie e le ispezioni straordinarie.

Le ispezioni ordinarie sono l'adempimento di un dovere imposto in tutt'i casi al Consiglio, dal quale egli non può prescindere; ad esse non dà occasione il fatto di nessun notaio, ed avrebbero luogo sempre, anche quando tutti i notai avessero la impeccabilità degli angeli, e niuno di essi avesse commesso la più lieve irregolarità. E le spese di queste ispezioni ordinarie e periodiche sono necessariamente a carico del Consiglio notarile, e vengono pagate sui proventi dei quali esso dispone.

Nel caso però in cui la mancanza o la irregolarità attribuita a qualche notaio obblighi ad una spesa straordinaria, la quale non avrebbe avuto luogo senza il fatto di questa mancanza o irregolarità, si comprende benissimo come la spesa medesima possa con giustizia mettersi a carico di chi vi abbia dato cagione.

Quanto poi alla proposta che non ad ogni condanna di multa, ma unicamente a quelle di una multa che ecceda le lire 100, si aggiunga la comminazione accessoria dell'obbligo di rimborsare le spese dell'ispezione, io prego la Camera di considerare che nel sistema di questa legge, di cui bisogna rendersi un esatto conto, esaminandola completamente in ogni sua parte, non vi sono gradazioni nelle multe, non esiste una qualità di contravvenzioni che siano punibili di una multa da 50 a 100 lire, ed un'altra specie e qualità di contravvenzioni punibili con una multa maggiore; tutto è rimesso alla discrezione del magistrato.

Importa però di far notare alla Camera di qual grave natura e carattere siano le contravvenzioni le quali non sono punite con l'avvertimento, con la